COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

REGOLAMENTO PER LA

CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI

Allegato alla deliberazione CC n. 6 del 07.03.2022

INDICE

Parte I – Principi e ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto e contenuto del regolamento

Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto di possibile utilizzo in concessione anche temporanea

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione del regolamento

Art. 4 - Tipologie delle concessioni

Art. 5 - La misura del corrispettivo per le concessioni

Art. 6 - L'utilizzo concesso a titolo gratuito

Parte II - modalità di presentazione istanza e pagamenti

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'istanza di concessione

Art. 8 - Pagamenti dei corrispettivi

Parte III – Modalità di consegna dei locali e provvedimenti di sospensione, responsabilità e norme finali

Art. 9 - Modalità di consegna dei locali

Art. 10 - Obblighi del concessionario e revoca e sospensione della concessione

Art. 11 - Responsabilità del concessionario e verbale di consegna

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

Parte I – Principi e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Buseto Palizzolo intende promuovere le iniziative dei cittadini, anche in forma associata, che svolgono funzioni/compiti nell'area sociale, culturale, ricreativa e più in generale nel campo della solidarietà, di rilievo per la comunità locale, che integrano e completano le attività istituzionali del comune in ossequio agli elementi desumibili dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003, attuativo dell'art. 118 comma 3 della Costituzione.

Il comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà nella sua versione "orizzontale", mediante il sostegno delle interazioni tra l'ente e gli organismi aggregativi di cittadini, con chiara finalizzazione alla realizzazione di attività "utili" per lo sviluppo della comunità locale.

Il regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L. 241/1990 e dei principi dello Statuto del Comune , introduce quindi forme e modalità di assegnazione, che non abbiano scopo di lucro di immobili di proprietà comunali facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile del Comune, attraverso atti di concessione o locazione/comodato ai soggetti portatori di interesse.

Deve ritenersi esclusa ogni attività che contrasti con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o in contrasto con le leggi, con le disposizioni locali e nell'ambito dei limiti/indirizzi forniti all'atto della concessione.

Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto di possibile utilizzo in concessione anche temporanea

Il regolamento disciplina la possibilità dell'utilizzo in concessione dei beni del patrimonio indisponibile e disponibile del Comune.

I locali possono essere oggetto anche di utilizzo contemporaneo nell'ambito di un'unica manifestazione/evento e in caso di pluralità di richieste verrà considerata la data di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune. E' sempre fatto salvo l'accordo tra interessati.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione del regolamento

Possono chiedere l'uso dei locali i seguenti soggetti:

1 Soggetti privati in forma singola, in associazioni e/o in comitati di libera costituzione;
2 Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;

3 Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460/1997 e succ. modifiche e integrazioni e di volontariato in rapporto all'art. 5 del Dlgs 117/2017;

4 Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91 e/o per effetto di leggi regionali in materia);

5 Partiti e Movimenti politici;

6 Organizzazioni Sindacali;

7 Organizzazioni religiose;

8 Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;

9 Protezione civile;

10 Enti pubblici

Art. 4 - Tipologie delle concessioni

Il regolamento disciplina le seguenti concessioni:

1. **Continuative**

Per continuative si intendono le concessioni che consentono l'utilizzo dei locali continuativamente per interessi rilevanti per la collettività.

Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni salva diversa valutazione degli interessi perseguiti rimesso alla valutazione della giunta comunale previa istruttoria del responsabile a cui sia stato assegnato il procedimento di concessione in rapporto ai criteri di cui all'art. 12 L. 241/90.

2. **Occasionali**

Per occasionali si intendono le concessioni dei locali riferite a un arco temporale limitato del giorno, ovvero di un solo giorno e comunque non superiore ai 10 giorni finalizzate allo svolgimento delle riunioni/seminari/manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.

3. **Periodiche/stagionali;**

Per concessioni periodiche/stagionali si intendono le concessioni anche ricorrenti che consentono l'utilizzo dei locali in momenti/tempi non consecutivi e per periodi determinati non superiori a un anno.

Nel caso di reiterazione della concessione, l'interessato è tenuto a presentare la propria istanza e nell'ipotesi in cui i periodi risultino superiori ai 12 mesi, è rimessa facoltà all'autonomia del responsabile interessato di consentire l'ulteriore prolungamento.

La concessione in uso continuativo di impianti e beni o immobili di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità, è effettuata tramite apposita convenzione nella quale sono individuati dettagliatamente gli obblighi ed i diritti reciproci delle parti.

La concessione in uso temporaneo non continuativo di impianti, beni immobili è effettuata dal responsabile del servizio interessato sulla base delle richieste presentate dagli interessati.

È fatta salva la disciplina vigente, separatamente adottata, in ordine alla gestione degli impianti sportivi comunali.

In tutti i casi in cui la concessione in uso di tali impianti non sia altrimenti regolamentata, si applicano le disposizioni del presente articolo.

La concessione avviene, previa deliberazione della Giunta Comunale approvativa di apposita convenzione su proposta del responsabile del servizio competente o di apposita convenzione quadro sulla scorta dei criteri di valutazione e dopo avere verificato che l'attività per la quale la richiesta è effettuata rientra in quelle previste nel presente regolamento.

Nell'ipotesi di concessione a titolo gratuito, al di fuori delle deroghe di cui al successivo art. 6 il controvalore dell'utilizzo del bene viene considerato quale erogazione di contributo ed è riportato nell'albo dei beneficiari.

Art. 5 - La misura del corrispettivo per le concessioni

La tariffa a carico del beneficiario della concessione continuativa e periodica/stagionale viene definita con deliberazione di giunta comunale all'inizio dell'esercizio finanziario. In caso di mancata adozione della deliberazione si applicano le tariffe dell'anno precedente. La determinazione della tariffa tiene conto delle spese di manutenzione sostenute dall'ente e dalle spese varie (energia elettrica, pulizia e similari).
Per le occupazioni occasionali la tariffa viene definita in misura fissa da pagarsi *una tantum* in occasione dell'utilizzo.

Art. 6 - L'utilizzo concesso a titolo gratuito

I locali e gli spazi possono essere concessi in uso temporaneo a titolo gratuito nei seguenti casi:
a) per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale;

b) per iniziative patrocinate dell'Amministrazione Comunale, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale;

c) per manifestazioni organizzate da soggetti, non aventi scopo di lucro o a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria con apposita delibera indicante le motivazioni della concessione a titolo gratuito della struttura;

d) per iniziative e manifestazioni organizzate dalle Istituzioni scolastiche.

L'interesse che legittima l'esonero dal pagamento in rapporto alla superiore lettera c) viene individuato con delibera di giunta che dispone l'adozione del provvedimento gestionale a cura del responsabile del servizio a cui viene assegnato il procedimento.

Parte II - Modalità di presentazione istanza e pagamenti

Art. 8 - Modalità di presentazione dell'istanza di concessione.

L'istanza di concessione deve essere inoltrata al servizio competente, in carta libera esclusivamente in via informatica.

Le istanze devono essere presentate:

1. per ottenere la concessione ad un utilizzo continuativo almeno 20 giorni prima
2. per ottenere la concessione ad un utilizzo occasionale almeno 3 giorni prima;
3. per ottenere la concessione ad un stagionale/periodico almeno 10 giorni prima;

Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti saranno valutate dal responsabile competente tenendo conto dei tempi tecnici di istruttoria.

L'istanza dovrà contenere Generalità del richiedente (e, in caso di soggetto diverso, chi assume l'impegno al controllo presidio delle attività.)

- In caso di richiesta di associazione:

1. copie dello statuto e dell'atto costitutivo;
2. l'attività normalmente svolta dall'Associazione, con l'indicazione delle finalità perseguite.

- **<u>L'immobile richiesto</u>**
- Tipo di utilizzazione richiesta ed il tempo

- **Scopo della richiesta (eventuale progetto della manifestazione, con ben chiariti gli obblighi sulla sicurezza es. disciplina e controllo degli ingressi, alla sorveglianza e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza etc.)**
- Impegno su eventuali danni da risarcire ed al ripristino dei luoghi (compresa la pulizia)
- Impegno a versare il corrispettivo e a procedere con il deposito cauzionale

Le autorizzazioni, a cura del responsabile del servizio competente, verranno rilasciate entro i successivi 10 giorni lavorativi.

Art. 8 - Pagamenti dei corrispettivi

Il corrispettivo ed il deposito cauzionale devono essere pagati/versati entro 7 gg dalla comunicazione del responsabile del servizio competente di accettazione dell'istanza. Si tratta di condizione essenziale per poter beneficiare dei provvedimenti di concessione. Sulle modalità concrete di pagamento, l'interessato procederà secondo le indicazioni inserite nel provvedimento di concessione.

Parte III – Modalità di consegna dei locali e provvedimenti di sospensione, responsabilità e norme finali

Art. 9 - Modalità di consegna dei locali.

Verificato il versamento del corrispettivo richiesto e il deposito cauzionale, il responsabile competente, o un suo delegato, provvederà alla consegna delle chiavi del locale richiesto ed a chiarire – con consegna dell'apposito disciplinare - le normali modalità d'uso e i vari aspetti concernenti i servizi (energia elettrica, orari, numero massimo delle persone che possono accedere ai locali ai fini del rispetto dell'incolumità e della sicurezza pubblica etc).

Il concessionario può chiedere un verbale di consegna dei locali qualora ravvisi situazioni che lo rendano necessario.

Il concessionario dovrà custodire con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto assoluto di farne copia.

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni compete al concessionario, fermo restando la possibilità di adottare ulteriori e più gravi provvedimenti, l'obbligo del rimborso delle spese che l'ente sarà chiamato a sostenere per i lavori di modifica del sistema di chiusura e/o le ulteriori spese comunque sostenute.

Art. 10 - Obblighi del concessionario e revoca e sospensione della concessione.

L'ufficio competente si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione con adeguata motivazione fondata su ragioni di pubblico interesse senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna o richiesta di indennizzo, fermo restando l'eventuale rimborso di quanto versato.

Il personale del comune, delegato dal responsabile di servizio competente, potrà vigilare sulla corretta esecuzione della concessione.

In ogni caso, l'uso dei locali dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

Pertanto, il concessionario si obbliga a:

a) garantire, assumendosi ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente attività corrispondenti all'istanza presentata nel rispetto di quanto disposto dalla normativa e secondo quanto chiarito con la concessione;

b) le manifestazioni potranno svolgersi solo previa acquisizione delle varie autorizzazioni e permessi richiesti dalla normativa;

c) assicurare la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;

d) garantire un'utilizzazione in osservanza delle disposizioni di legge ed in particolare del decreto Leg.vo n. 81/2008 e succ. modifiche, rispettando gli impianti a norma e dando, tempestiva comunicazione all'ufficio competente delle eventuali disfunzioni/guasti rilevati.

e) di rispettare il divieto di non apportare alcuna modifica ai locali, né asportare o sostituire le attrezzature ivi presenti, e di non apporre, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio competente targhe, insegne o scritte all'esterno dei locali;

f) vigilare costantemente che non accedano nei locali persone in numero superiore a quello previsto nella concessione;

g) obbligo di custodia dei locali e degli arredi messi a disposizione assicurando la pulizia e la sorveglianza;

h) assicurare, a proprie spese, i servizi di controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, se prescritti dalla normativa vigente e/o nel provvedimento di autorizzazione, il rispetto, in caso di assunzione di personale, dei contratti di lavoro e la normativa in materia di trattamento economico, previdenziale, assistenziale antinfortunistica;

i) in caso di installazione di strutture/supporti la correlata attività dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal responsabile del servizio competente che potrà delegare un proprio collaboratore al fine della verifica delle varie operazioni.
l) di non cedere o sublocare, a nessun titolo, i locali/spazi avuti in concessione.

Art. 11 - Responsabilità del concessionario e verbale di consegna

Il Concessionario è responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.
Il concessionario deve ritenersi responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui gli uffici competenti rilevino, con qualsiasi mezzo di prova, dei danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature. Tali accadimenti, come l'eventuale sottrazione di beni per incuria del concessionario, obbligano al risarcimento per il valore, fermo restando l'adozione di ulteriori misure, ivi incluso il risarcimento per danni provocati a persone o cose correlate all'utilizzo dei beni concessi.
Alla conclusione del periodo di concessione, il concessionario è tenuto a predisporre apposito verbale di consegna per poter accedere, in caso di controllo con esito positivo circa lo stato dei luoghi, alla restituzione del deposito cauzionale versato. Il deposito cauzionale, in caso di riscontro positivo, deve essere rimborsato entro 30 giorni dalla richiesta. In difetto il concessionario potrà attivare l'intervento del funzionario sostituto ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90.

Art. 12 - Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi prescritti nel presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione comporta di diritto, previa contestazione dell'addebito a cura del responsabile del servizio competente che deve avvenire tramite raccomandata/PEC e previo contraddittorio, la decadenza dalla concessione e l'incameramento del deposito cauzionale, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di accertati danni ai locali.
Il concessionario dovrà rispondere, a pena di improseguibilità della concessione, nei successivi 10 giorni.
Nei successivi 10 giorni, il responsabile del servizio competente procederà con la definizione del contenzioso tenuto conto delle osservazioni evidenziate dal concessionario.
In caso di dichiarata decadenza della concessione si procederà con l'incameramento della cauzione ed alla richiesta, se del caso, dei maggiori danni subiti dall'ente.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione di approvazione e dispone per le concessioni adottande dopo la sua entrata in vigore. Si devono ritenere abrogate le precedenti disposizioni.